




PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48
in data 09/12/2025

PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio RASERO	SINDACO	SI
Stefania MORRA	ASSESSORE	SI
Giovanni BOCCIA	ASSESSORE	SI
Loretta BOLOGNA	ASSESSORE	SI
Luigi GIACOMINI	ASSESSORE	SI
Riccardo ORIGLIA	ASSESSORE	SI
Marco GALVAGNO	ASSESSORE	SI
Paride CANDELARESI	ASSESSORE	NO
Eleonora ZOLLO	ASSESSORE	NO
Monica AMASIO	ASSESSORE	NO



OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
AI SENSI DEL TUSP - STATO DI ATTUAZIONE - RICOGNIZIONE AL
31/12/2024 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2025 - PROVVEDIMENTI

Premesso che:

- per effetto dell'art. 20 del d.lgs 19 agosto 2016 n. 175, recante il "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP)" - come integrato e modificato dal d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 - ogni anno, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche devono:
 - effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette ("Riconoscimento"), predisponendo, ove ricorrano i presupposti enucleati al comma 2 del medesimo articolo, un "Piano di riassetto" per la loro razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (comma 1);
 - approvare la "Relazione sull'attuazione" del piano di razionalizzazione eventualmente adottato l'anno precedente evidenziando i risultati conseguiti (comma 4);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28/9/2017 è stata approvata la Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 23/9/2016, ai sensi dell'articolo 24, del d.lgs n. 175/2016;
- successivamente con delibere del Consiglio Comunale nn. i) 77 del 18/12/2018, ii) 55 del 16/12/2019, iii) 59 del 21/12/2020, iv) 56 del 23/12/2021, v) 63 del 19/12/2022, vi) 37 del 18/12/2023 e vii) 43 del 19/12/2024, è stata approvata la "Razionalizzazione Periodica" delle partecipazioni societarie, per i rispettivi esercizi, ai sensi dell'art. 20, del già citato d.lgs n. 175/2016.

Tenuto conto che, anche per l'anno in corso, l'Ente deve procedere al monitoraggio sullo stato di attuazione dei Piani di razionalizzazione adottati negli anni precedenti e alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Città di Asti al 31/12/2024, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano per il loro riassetto, e approvando quindi per il 2025 i seguenti atti: i) lo "Stato di attuazione", ii) la "Riconoscimento periodica", e iii) il "Piano di razionalizzazione", il tutto corredato – ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP - dall'apposita "Relazione tecnica".

Evidenziato, inoltre, che le disposizioni del citato TUSP (cfr. art. 1, comma 2) devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Rilevato altresì che:

- ai sensi dell'art. 20, c. 2, qualora in sede di analisi delle partecipazioni societarie emergano gli indicatori di criticità individuati nello stesso articolo, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a valutare l'adozione di misure di razionalizzazione ovvero a motivare il mantenimento della partecipazione senza interventi;
- detti indicatori sono così individuati dalla norma:
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Precisato che, al fine di verificare la ricorrenza dell'indicatore di cui al comma 2, lett. c), del citato art. 20, nell'istruttoria per la "Ricognizione annuale" di cui al presente provvedimento sono stati presi in considerazione, oltre ai soggetti aventi forma societaria, oggetto specifico della razionalizzazione periodica, anche gli "Enti pubblici strumentali" inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Bilancio consolidato 2024 del Comune di Asti, così come approvato con D.C.C. n. 21 del 17/9/2025.

Tenuto conto che, attraverso le proprie partecipazioni societarie, l'Amministrazione comunale intende garantire il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati, a favore dei quali sono prestate le attività e i servizi resi dalle società stesse.

Osservato altresì che:

- la "Ricognizione annuale delle partecipazioni societarie", di cui al presente provvedimento, costituisce adempimento obbligatorio, mentre, come ricordato nel Referto approvato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 19/SSRRCO/2020, avente a oggetto *"Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle sezioni riunite della corte dei conti"*, *" [...] le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità"*. Inoltre, *"alla ricorrenza di uno o più dei parametri elencati nell'art. 20 del TUSP, non consegue, necessariamente, l'opzione della dismissione, ma un programma di razionalizzazione coerente al parametro di criticità riscontrato ovvero, se motivato, anche il mantenimento della partecipazione"*; la Magistratura contabile ha quindi affermato la necessità di un'adeguata motivazione circa le scelte adottate dall'amministrazione soprattutto nei casi in cui emergano indicatori di criticità (cfr. "Relazione 2021 sugli organismi partecipati dagli Enti territoriali e sanitari" Deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG);
- da ultimo è, tuttavia, emersa la necessità di fornire un'adeguata motivazione anche circa le scelte di mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo ai profili dell'efficacia dell'efficienza e dell'economicità delle stesse (Cfr. ex multis Corte Conti Campania n. 240/2023/VSG; Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 10/SEZAUT/2024/FRG).

Rilevato che, con il d.lgs 23 dicembre 2022 n 201 (TUSPL) - approvato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 8 della legge 5/8/2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la

concorrenza 2021), sono state adottate le disposizioni per il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”; l’art. 30 del citato decreto ha introdotto la previsione di *verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali* di rilevanza economica da parte degli Enti locali da effettuarsi tramite apposita “Ricognizione” annuale che, nel caso specifico di affidamenti a società *in house providing*, costituisce apposita “appendice” della “Relazione Tecnica” di cui al citato art. 20 c. 2 TUSP.

Preso atto dell’attività istruttoria svolta per effettuare l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024 dall’Amministrazione comunale (**Ricognizione periodica 2025**), le cui risultanze sono dettagliatamente descritte nella “Relazione tecnica” predisposta dal Settore risorse umane, Sistemi informativi e Rapporti con le partecipate - Servizio Rapporti con le Partecipate -, che è allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Doc. All. sub A); esiti riportati nella Parte III, paragrafi 3.1. e 3.2. della citata “Relazione tecnica”, a cui qui si rinvia.

Tenuto conto che da detta analisi sono emersi, in sintesi, i seguenti esiti istruttori, come specificatamente esposti nei citati Paragrafi 3.1. e 3.2. della Parte III della citata “Relazione tecnica”:

- Mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:

Dirette:

- ASP S.P.A.;
- GAIA S.P.A.;
- ASTISS S.C.AR.L.;
- ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO E ROERO S.C.AR.L..

- Mantenimento con interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:

Indirette:

- SIAM S.C.AR.L., detenuta per il tramite di ASP S.P.A.;
- LEARN UP S.C.AR.L., detenuta per il tramite di ENTE TURISMO LMR S.C.AR.L..

Preso atto, altresì, dell’attività di monitoraggio svolto sulle procedure di razionalizzazione avviate a seguito dei Piani precedentemente adottati e sulle misure ivi previste, il cui andamento è dettagliatamente descritto nella “**Relazione sullo stato di attuazione**”, contenuta nella Parte II della citata “Relazione tecnica” (Doc. All. sub A), qui di seguito sintetizzato:

- Procedure di razionalizzazione ancora in corso (§ 2.3.):

Dirette:

- PRACATINAT S.C.P.A. *in liquidazione*

Indirette:

- AEC S.p.A., detenuta per il tramite di ASP S.P.A.

Considerato che, all’esito dell’analisi sull’assetto complessivo delle società detenute dalla Città di Asti al 31/12/2024 e del monitoraggio sull’andamento dei piani precedenti, sono emerse le seguenti necessità:

- adottare un piano per il riassetto delle partecipazioni detenute al 31/12/2024, come dettagliatamente descritto nel “**Piano di razionalizzazione 2025**”, contenuto nella Parte IV della citata “Relazione Tecnica” (Doc. All. sub A), a cui qui si rinvia per i dettagli;

- proseguire nell'attuazione dei piani precedentemente approvati, come dettagliatamente descritto nella "Relazione sullo stato di attuazione", contenuta nella Parte II della "Relazione Tecnica" (Doc. All. sub A), a cui qui si rinvia per i dettagli.

Atteso quindi che, in ragione di quanto sopra esposto, occorre:

- procedere alla razionalizzazione di una partecipazione detenuta al 31/12/2024 - SIAM S.C.AR.L. -, avendo accertato nei confronti della stessa l'assenza di alcuni requisiti di cui all'art. 20 c. 2 del TUSP, come dettagliatamente descritto nel "Piano di razionalizzazione 2025", contenuto nella Parte IV della citata "Relazione tecnica" (Doc. All. sub A), e specificato nella relativa "Scheda" della società oggetto del piano;
- proseguire con l'attuazione dei "Piani di razionalizzazione" precedentemente adottati con riferimento alle partecipazioni indicate sopra e con le modalità individuate nella "Parte II" della citata "Relazione tecnica" (Doc. All. sub A), a ciò appositamente dedicata, come meglio specificato nelle singole "Schede" di ciascuna società oggetto dei citati piani.

Precisato che le specifiche modalità di attuazione della razionalizzazione di ciascuna società partecipata - ove non già definite puntualmente nei Piani - saranno oggetto di appositi provvedimenti adottati dagli organi di volta in volta individuati come competenti in considerazione dell'operazione societaria da effettuarsi, nonché della forma giuridica e della composizione societaria dell'organismo oggetto del provvedimento; dei relativi esiti si darà in ogni caso conto anche nella "Relazione sullo stato di attuazione", da approvarsi annualmente ai sensi dell'art. 20 c. 4 del TUSP.

Evidenziato infine che, dall'analisi delle partecipazioni detenute al 31/12/2024, non risultano partecipazioni della Città di Asti *in società in house* di cui all'art. 16 del TUSP e dell'art. 17 del TUSPL.

Dato atto pertanto che la "Relazione Tecnica" (Doc. All. sub A) di cui alla presente Ricognizione periodica non riporta l'apposita "appendice" di cui all'art. 30 c. 2 del D.lgs n. 201/2022 e che la "Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" affidati dalla Città di Asti è adottata con apposito provvedimento entro il 31/12/2025, analogamente a quanto già avvenuto lo scorso anno con Deliberazione della Giunta Comunale n. 542 del 23/12/2024, avente ad oggetto la Ricognizione dei servizi 2024.

Dato atto, in ultimo, che la "Ricognizione sull'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31/12/2024" e il relativo "Piano di razionalizzazione 2025", nonché la "Relazione sullo Stato di attuazione dei Piani di razionalizzazione precedenti" devono essere comunicati ai sensi art. 20, comma 3 TUSP, con le modalità previste dall'articolo 17, comma 4, D.L. n. 90 del 2014 conv. con modificazioni dalla Legge 11/8/2014, n. 114, alla struttura del Ministero dell'Economia incaricata del controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Richiamati:

- gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), d'intesa con la Corte dei Conti;

- le schede di rilevazione della Revisione periodica e dello Stato di attuazione della Razionalizzazione (art. 20 c. 1 e 4 D.Lgs n. 175/2016), pubblicate in data 18/11/2025 come ausilio alle pubbliche amministrazioni per l'elaborazione dei propri provvedimenti.

Con riserva di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n.3), del d.lgs n. 267 del 18/8/2000.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267 del 18/8/2000, dal Dirigente del Settore Risorse Umane, Sistemi Informativi e Rapporti con le Partecipate in ordine al profilo di regolarità tecnica.

Visto, inoltre, il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267 del 18/8/2000, sotto il profilo di regolarità contabile dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio, Tributi e Servizi demografici.

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria.

Ritenuto che il presente atto rientri nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs n. 267/2000.

Ritenuto altresì di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di adottare il provvedimento di razionalizzazione periodica 2025 entro il 31/12/2025.

Su proposta del Sindaco,

LA GIUNTA, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dalla Città di Asti al 31/12/2024 (**Ricognizione 2025**), come dettagliatamente esposto nella "Relazione tecnica" - **Parte III** -, unita alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Doc. all. sub A), e nelle singole schede di ciascuna Società (§ 3.3.), i cui esiti istruttori sono sinteticamente riportati nella parte motiva della presente deliberazione, a cui qui si rinvia;
2. di approvare il "**Piano di razionalizzazione 2025**", per le motivazioni e con le modalità analiticamente indicate nella medesima "Relazione Tecnica" - **Parte IV** - (Doc. all. sub A) e nelle singole schede di ciascuna Società (§ 4.2.), come riportato nella parte motiva della presente deliberazione, a cui qui si rinvia;
3. di approvare lo "**Stato di attuazione**" dei Piani di Razionalizzazione precedenti, come analiticamente indicato nella medesima "Relazione Tecnica" - **Parte II** - (Doc. all. sub A), e riportato nella parte motiva della presente deliberazione, a cui qui si rinvia;
4. di proseguire la razionalizzazione delle Società le cui procedure sono ancora in corso, come riportato in parte motiva, a cui qui si fa rinvio, con le modalità indicate nella succitata "Relazione tecnica" e nelle singole "Schede" di ciascuna Società (§ 2.3.);

5. di dare atto che le specifiche modalità di attuazione della razionalizzazione di ciascuna società partecipata – ove non già definite puntualmente nei relativi piani - saranno oggetto di appositi provvedimenti adottati dagli organi di volta in volta individuati come competenti in considerazione dell'operazione societaria da effettuarsi nonché della forma giuridica e della composizione societaria dell'organismo oggetto del provvedimento, dei cui esiti si darà in ogni caso conto anche nella successiva “Relazione sullo stato di attuazione”, da approvarsi annualmente dal Consiglio Comunale, ai sensi del TUSP;
6. di dare atto che la “Relazione Tecnica” di cui alla presente “Ricognizione periodica” non riporta l'apposita “appendice” di cui all'art. 30 c. 2 del d.lgs n. 201/2022 e che la relativa “Ricognizione dei servizi pubblici locali” di rilevanza economica affidati dalla Città di Asti sarà adottata con apposito provvedimento entro il 31/12/2025;
7. di demandare al Sindaco, ai sensi dell'art. 50, del d.lgs n. 267/2000, e alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, del d.lgs n. 267/2000, per quanto di rispettiva competenza, l'attuazione della presente deliberazione;
8. di incaricare il competente Dirigente del Settore Risorse Umane, Sistemi informativi e Rapporti con le Partecipate di provvedere, in particolare, ai seguenti adempimenti:
 - trasmettere copia della presente deliberazione completa del suo Allegato A) a tutte le società partecipate direttamente dalla Città di Asti;
 - trasmettere copia della stessa agli amministratori della Società “tramite”, detentrica della partecipazione nelle società indirettamente partecipate dalla Città di Asti, affinché provvedano secondo gli indirizzi indicati nella presente delibera;
 - comunicare la “Ricognizione sull'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31/12/2024” e il relativo “Piano di razionalizzazione 2025”, nonché la “Relazione sullo Stato di attuazione dei Piani di razionalizzazione precedenti”, con le modalità previste dall'articolo 17, comma 4, D.L. n. 90 del 2014 conv. con modificazioni dalla Legge 11/8/2014, n. 114, alla struttura del Ministero dell'Economia incaricata del controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Risorse Umane, Sistemi Informativi e Rapporti con le Partecipate.

Infine, per le motivazioni indicate in premessa, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs n. 267 del 18/08/2000.